



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Massimo Ferro

Andrea Zuliani

Alberto Pazzi

Paola Vella

Luigi d'Orazio

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliera Rel.

Consigliere

Oggetto:

CONCORDATO
PREVENTIVO CON
RISERVA (ART. 44
CCII) – PROROGA
DEL TERMINE –
LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE –
CONDANNA
LEGALE RAPPR.TE
(ART. 51 CO.15
CCII)

Ud.15/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6041/2024 R.G. proposto da:

[redacted] [redacted] in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [redacted] [redacted] s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted] [redacted]

-ricorrenti-

contro

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] s.r.l., [redacted] [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l.s.,
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] s.r.l.s., [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Verona

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 182/2024 depositata il 26/01/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalla Consigliera Paola Vella.



FATTI DI CAUSA

1. — In data 7.4.2023 [REDACTED] s.r.l.s. e un gran numero di altri creditori hanno chiesto l'apertura della procedura di Liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] s.r.l., che in data 8.6.2023 ha chiesto a sua volta l'ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art. 44 CCII.

1.1. — Il Tribunale di Verona ha concesso termine sino al 28.8.2023 per il deposito del piano e della relativa documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, CCII, prevedendo la costituzione di un fondo spese per la procedura, gli adempimenti informativi periodici e la nomina di un Commissario giudiziale, che con apposita relazione ha dato atto del mancato deposito da parte di [REDACTED] della documentazione richiesta e del suo inadempimento degli obblighi informativi.

1.2. — In data 1.8.2023 [REDACTED] ha depositato istanza di proroga del termine (adducendo l'impossibilità di accedere alla documentazione societaria sottoposta a sequestro da parte della Guardia di Finanza), rigettata con decreto del 10.8.2023 dal Tribunale che ha fissato all'8.9.2023 udienza di comparizione delle parti ex art. 47, comma 4, CCII.

1.3. — In data 28.8.2023 [REDACTED] ha depositato il piano e la proposta di concordato ex art. 84 CCII, unitamente all'attestazione ex art. 87 CCII, e all'udienza dell'8.9.2023 ha reiterato l'istanza di proroga del termine ovvero di rimessione in termini; in quella sede il P.M. ha chiesto l'apertura della Liquidazione giudiziale della debitrice, dando atto di non aver ricevuto richieste di copia della documentazione contabile e societaria oggetto di sequestro probatorio.

1.4. — Con decreto del 14.9.2023 il Tribunale, rigettata l'istanza di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato e con separata sentenza ha aperto la liquidazione giudiziale di [REDACTED]



In particolare, quanto al concordato preventivo, il Tribunale ha: i) ribadito l'improrogabilità del termine ex art. 44 CCII richiesto per poter produrre la documentazione economico-finanziaria di cui all'art. 39, comma 1, CCII e dunque per poter depositare il piano e la proposta di concordato; ii) disatteso l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto tardiva e non adeguatamente giustificata dal sequestro probatorio, stante la protratta inerzia della debitrice; iii) ritenuto comunque il piano concordatario manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ex art. 47, comma 1, lett. b), CCII, ravvisando diverse criticità incidenti in modo radicale sulla fattibilità del piano.

Quanto invece alla liquidazione giudiziale, il Tribunale ha ritenuto sussistenti: i) la legittimazione attiva sia del P.M. (in relazione al profitto illecito conseguente ai reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000, contestati al legale rappresentante della società, con conseguente emissione da parte del GIP di Verona del decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., 92 e 104 d.lgs. n. 271/1989 nei confronti della società) sia degli altri creditori, in ragione dei crediti da essi azionati, non oggetto di specifica e apprezzabile contestazione da parte della società; ii) i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura, con riguardo allo stato di insolvenza e al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII; iii) il superamento della soglia debitoria di € 30.000,00 di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII.

1.5. — La Corte d'appello di Venezia ha rigettato il reclamo di [REDACTED]

[REDACTED] ex art. 51 CCII, ritenendo in particolare, con corposa motivazione:

i) irrilevante la questione relativa alla mancata concessione della proroga richiesta, essendo stata esaminata nel merito la proposta concordataria comunque depositata nel termine originariamente assegnato, con declaratoria di inammissibilità del piano in quanto manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII, per le significative criticità incidenti in modo radicale su struttura e fattibilità del piano – non efficacemente contrastate dalla reclamante con il deposito di due documenti allegati al reclamo (peraltro non autorizzato ex



art. 47, comma 4, CCII) – con riguardo: a) alla carenza di analitiche, verificabili e documentate indicazioni sull'effettiva possibilità di incassare i crediti vantati verso clienti e collaboratori (trattandosi di documenti contenenti mere dichiarazioni di intenti basate su petizioni di principio non accompagnate da una credibile indicazione degli strumenti di recupero dei crediti, dei costi e dei tempi di prevedibile esazione); b) alla mancata indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale ex art. 87, lett. c) CCII; c) alla mancata disamina delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e delle relative prospettive di realizzo; d) alla mancata suddivisione dei creditori in classi, come richiesto obbligatoriamente dall'art. 85, comma 2, CCII; e) alla incerta e contraddittoria struttura del piano, tale da rendere dubbia la stessa qualificazione in termini di continuità diretta o indiretta; e) all'inidoneità dell'attestazione rilasciata dal professionista indipendente ex art. 87, comma 3 CCII (non qualificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o) CCII), ritenuta dal Tribunale lacunosa ed insufficiente; f) alla sottoposizione della quasi totalità del preteso attivo concordatario a sequestro preventivo opponibile alla procedura concordataria, adottato in sede penale, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 74/2000, non impugnato con richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. né revocato, con inesistenza di somme da poter utilmente distribuire ai creditori concordatari;

ii) rilevante la natura decadenziale del termine fissato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII nella ritenuta insussistenza, in concreto, delle condizioni per la concessione della proroga o per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., stante: a) l'impossibilità di qualificare come *factum principis* la difficoltà di accesso alle scritture contabili e societarie; b) l'omessa prova di una tempestiva e diligente attivazione della reclamante presso la competente autorità giudiziaria penale per ottenere il riesame del provvedimento cautelare o la restituzione delle scritture contabili sequestrate o il rilascio di copia delle stesse, richiesta solo a ridosso della scadenza del termine per la presentazione del piano e della proposta, nonostante la società debitrice fosse a conoscenza del sequestro



probatorio da oltre quattro mesi prima della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva;

iii) irrilevante l'asserita mancata legittimazione del P.M. a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, comunque richiesta da altri creditori, anche in considerazione dell'ampliamento, nel nuovo Codice, dei suoi poteri di iniziativa, senza obbligo di rendere disponibili tutti gli atti relativi alle indagini poste a fondamento dell'istanza;

iv) insussistente l'asserita necessità di una sospensione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante della società per reati finanziari, anche in considerazione della persistente pendenza di analoga domanda dei creditori;

v) insussistente l'asserita violazione del diritto di difesa della debitrice in ragione delle modalità di formulazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte del rappresentante del P.M. intervenuto in udienza, essendo comunque la debitrice a conoscenza delle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica e quindi in grado di contestare nelle competenti sedi la fondatezza della tesi accusatoria sottostante al provvedimento di sequestro del GIP debitamente notificato allo stesso legale rappresentante di [REDACTED]

2. — Avverso detta decisione [REDACTED] s.r.l e il suo legale rappresentante, [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Il pubblico ministero ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo i ricorrenti censurano la nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ai sensi degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 101 c.p.c., 44 CCII (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), a causa della mancata concessione della proroga del termine assegnato ai sensi



dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, in quanto il sequestro probatorio della documentazione contabile societaria avrebbe comportato l'impossibilità di presentare entro quel termine la documentazione economico-finanziaria di cui all'art. 39, comma 1, CCII.

Viene altresì rappresentata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 CCII per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede la possibilità di prorogare il termine per il deposito della documentazione, anche in presenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, quando l'imprenditore si trovi nell'impossibilità giuridica e/o materiale di depositare la documentazione contabile rilevante nei termini stabiliti dall'art. 44 CCII.

2.2. — Con il secondo mezzo si deduce, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, ultimo comma, CCII e/o dell'art. 94 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), con riguardo alla disposta condanna del legale rappresentante della società debitrice al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.

3. — Entrambi i motivi sono inammissibili, anche ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., al di là delle improprie modalità di allestimento del ricorso, che, nelle circa cento pagine di cui si compone, ingloba pedissequamente e inammissibilmente una congerie di atti e provvedimenti.

4. — Il primo motivo lo è innanzitutto per carenza di interesse, poiché la Corte territoriale, dopo aver dichiarato non concedibile la proroga del termine assegnato ai sensi dell'art. 44 CCII, o comunque la rimessione in termini del debitore ai fini del deposito della proposta di concordato completa in ogni sua parte, ha esaminato la domanda comunque presentata nel termine concesso e l'ha ritenuta inammissibile per insormontabili carenze della fattibilità del piano concordatario, senza che i motivi affrontino, nel merito, le relative statuizioni.

In ogni caso la richiesta di proroga non aveva alcuna possibilità di essere accolta, a fronte dell'inequivocabile tenore letterale dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, nella versione applicabile *ratione temporis*, anteriore al



d.lgs. n. 136 del 2024, che lo esclude irrefutabilmente in presenza, come nel caso di specie, di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Aspetto, questo, che risulta dirimente anche rispetto alla ritenuta mancanza anche dell'ulteriore requisito dei "giustificati motivi", parimenti previsto dalla norma ai fini della concessione della proroga.

4.1. — Da quanto sopra discende la totale inconsistenza, e quindi la manifesta infondatezza, della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 CCII, norma che, alla luce dell'intero corpo normativo del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – sul [REDACTED] in perfetta continuità con il precedente impianto della legge fallimentare – risulta chiaramente improntata a criteri (oggettivi) di celerità e (soggettivi) di serietà dell'iniziativa concordataria, ove assunta dal debitore allo scopo di contrastare l'iniziativa del P.M. e dei creditori volta all'apertura della liquidazione giudiziale, ai cui fini la concreta scansione procedurale dei termini è ragionevolmente rimessa alla discrezionalità del legislatore.

5. — Il secondo motivo è inammissibile perché versato nel merito.

5.1. — L'art. 51, comma 15, CCII impone al giudice dell'impugnazione di dichiarare se sussista la mala fede del legale rappresentante nel conferimento della procura al fine di contestare l'apertura della liquidazione giudiziale e, in caso positivo, di condannarlo al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale condanna può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente dalla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società (Cass. Sez. 1, 16/09/2025, n. 25402, Rv. 676306 - 01); e che si tratta altresì di regola valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della



rubrica, sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione (Cass. Sez. 1, 27/10/2025, n. 28483, Rv. 676525 - 01).

Se dunque il presupposto della condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII, è la sua "mala fede" nell'aver conferito la procura al difensore della parte rappresentata – sin dalla formulazione *ratione temporis* applicabile, anteriore alle correzioni apportate con il d.lgs. n. 136 del 2024 – allora il significato da attribuire a tale espressione non può che essere quello fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte circa l'identica locuzione che costituisce il presupposto della condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

E dunque per "mala fede" deve intendersi la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o comunque delle tesi sostenute, a differenza della "colpa grave" (anch'essa presupposto alternativo della condanna ex art. 96 c.p.c.), la quale si concretizza nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (*ex multis* Cass. Sez. U., n. 22405/2018; Cass. n. 1009/2023).

5.2. — Ebbene, come affermato in una recente pronuncia di questa Corte, la mala fede del rappresentante ben può essere desunta dalla «inammissibilità del ricorso, perché privo di qualsiasi aggancio alla *ratio decidendi* chiaramente esposta nella sentenza impugnata» (Cass. n. 28483/2025).

E così è avvenuto nel caso di specie, avendo la corte d'appello disposto la condanna sulla base di specifica motivazione – «*il reclamo, per le ragioni esposte nei punti che precedono, risulta palesemente infondato e nella sostanza gravemente defatigatorio, in quanto basato su dati e ragioni evidentemente sganciati dalla realtà dei fatti e proposto al solo fine di posticipare la definitività della sentenza di apertura della liquidazione, non avendo, all'evidenza, alcuna possibilità di essere accolto*» – non censurabile in questa sede se non per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non dedotto.



6. — Alla declaratoria di inammissibilità non segue statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati, mentre sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

